

Comune di Cornaredo

Provincia di Milano



STATUTO

(Art. 6 D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16 gennaio 2003 con deliberazione n. 1.

IL SEGRETARIO GENERALE
Flavia D.ssa Ragosta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Domenico Legato

TITOLO I

Principi fondamentali

Art. 1 - Ente autonomo.

1. Il Comune di Cornaredo è Ente autonomo titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Si riconosce nella Unione Europea e negli altri organismi internazionali a cui aderisce lo Stato italiano.
3. Agisce nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e del presente Statuto.

Art. 2 - Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Cornaredo è costituito dalle comunità di Cornaredo, San Pietro all'Olmo, Cascina Croce, Cascine Torrette e Favaglie, a cui sono riconosciute le peculiarità storiche, sociali ed economiche. Le comunità si possono articolare in quartieri.
2. Il territorio del Comune di Cornaredo confina con quelli di Pregnana, Rho, Settimo Milanese, Cusago e Bareggio
3. La sede degli Organi Istituzionali del Comune è sita in Cornaredo con uffici e servizi decentrati sul territorio.

Art. 3 - Gonfalone e stemma

1. Il Comune ha un proprio gonfalone, stemma e bandiera.
2. Lo stemma è "Di rosso, terrazzato di verde, al bue d'argento passante davanti ad un olmo al naturale. Capo abbassato d'oro caricato dell'immagine di San Pietro vestito di bianco. Il tutto sovrastato da una corona d'argento e porpora con ai lati due rami di quercia e d'alloro annodati da un nastro con i colori nazionali".
3. La bandiera è di colore bianco, bordata dai colori rosso e verde, con al centro lo stemma comunale.
4. Il Regolamento ne disciplina l'uso anche nei casi di concessione ad enti o associazioni operanti nel territorio comunale

Art. 4 - Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità. Concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona e la reale partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della Nazione, per rendere effettive la libertà e l'uguaglianza.
2. Nella cura degli interessi della comunità, il Comune garantisce la valorizzazione delle peculiarità culturali, sociali, economiche, politiche e religiose della stessa, le quali costituiscono il suo patrimonio di storia e tradizione.
3. Ispira la propria azione a principi di pluralismo, equità e solidarietà sociale, si adopera affinché vi sia una effettiva parità tra donna e uomo.
4. Riconosce la famiglia come nucleo fondamentale della società civile.
5. Obiettivo dell'attività del Comune è lo sviluppo sociale finalizzato all'affermazione dei diritti di cittadinanza, al soddisfacimento dei bisogni collettivi, alla promozione delle libere attività della comunità locale, al superamento degli squilibri economici, sociali e culturali.
6. Promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio comunale.

Art. 5 - Autonomia Statutaria

1. Il Comune adotta il proprio Statuto nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge e nel rispetto dei principi dalla stessa stabiliti.
2. Lo Statuto si ispira altresì ai principi dettati dalla Carta Europea dell'Autonomia Locale.
3. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti del presente Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coesione tra la norma statutaria e le condizioni sociali, ambientali, economiche e culturali della comunità locale.

Art. 6 - Autonomia finanziaria e impositiva

1. Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nell'ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica.
2. Esercita la potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffari o ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. Adegua i propri Regolamenti ed ordinamenti in materia di tributi locali ai principi di cui allo Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 7 - Potestà regolamentare

1. Il Comune ha potestà regolamentare nei casi, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. L'esercizio della potestà regolamentare è suscettibile di acquisizione dei pareri ed alle forme di consultazione popolare secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 8 - Principi ispiratori

1. Il Comune riconosce e concorre a garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l'esercizio dei loro diritti.
2. Favorisce iniziative finalizzate alla responsabilizzazione sociale dei cittadini.
3. Uniforma la propria azione al principio di uguaglianza, sia per i cittadini che per le formazioni sociali, al fine di garantire agli stessi l'esercizio dei diritti di cittadinanza e la partecipazione senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale o sociale.
4. Opera per promuovere il rispetto e la tutela della vita umana, la valorizzazione della maternità e della paternità responsabili, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli.
5. Promuove la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità, in quanto cittadini a pieno titolo, consultandoli in relazione alle scelte che li riguardano, ricercando forme specifiche che consentano loro il pieno diritto di cittadinanza.
6. Contribuisce alla valorizzazione dell'esperienza degli anziani.
7. Individua nei Regolamenti idonei meccanismi di coordinamento degli interventi di assistenza, integrazione sociale, in particolare, a tutela delle persone handicappate e in condizioni di svantaggio economico, sociale e familiare.

Art. 9 – Tutela del territorio

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni di promozione e sviluppo della comunità tutela il patrimonio storico culturale e le risorse ambientali e naturali del territorio, salvaguardandone l'integrità con una idonea politica ecologica.
2. Promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo programmato degli insediamenti umani, produttivi, commerciali, agricoli e delle infrastrutture sociali.

3. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata in relazione al fabbisogno della popolazione risultante da specifiche analisi sociali e dalla programmazione del territorio, mantenendo costantemente presente l'entità delle risorse disponibili e la loro esauribilità.
4. Nei limiti delle proprie possibilità e competenze, si incarica della protezione civile e di elaborare e tenere aggiornata una mappa locale dei rischi ambientali e sanitari, integrata da un censimento di tutte le attività che necessitano di controlli per prevenire ogni possibile inquinamento del territorio.
5. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione ed attua i servizi inerenti ai trasporti, alla viabilità e al traffico.

Art. 10 - Occupazione e attività produttive

1. Il Comune opera per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione mediante una opportuna programmazione degli insediamenti produttivi; promuove e sostiene istituzioni, associazioni, enti e iniziative atte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, di qualificazione, formazione e orientamento professionale.
2. Promuove e incentiva le iniziative pubbliche e private volte a favorire l'economia, in particolare indirizzando la propria azione alla promozione della funzione sociale e mutualistica dell'iniziativa economica, compatibilmente con il rispetto delle risorse ambientali e della salute dei lavoratori e dei cittadini.

Art. 11 - Tutela dell' Agricoltura

1. Il Comune riconosce il ruolo essenziale che svolge l'agricoltura nel complesso delle attività produttive e nella tutela del territorio.
2. Favorisce l'associazionismo e la cooperazione tra gli agricoltori.

3. Favorisce e sviluppa opere e servizi atti a tutelare e potenziare le attività di natura biologica e disincentiva le coltivazioni di prodotti e organismi geneticamente modificati.

Art. 12 - Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, mediante programmi generali e settoriali e con l'ausilio delle forze politiche, sociali, sindacali, economiche e culturali operanti nel proprio territorio, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie, valorizzando ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.

Art. 13 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento ed integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. L'accordo, oltre alle finalità, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori. In particolare l'accordo:
 - a) determina i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individua attraverso strumenti appropriati le fonti di finanziamento;
 - c) assicura il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e qualora determini variazione degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Si applicano per l'attuazione degli accordi di programma le disposizioni stabilite dalla legge statale e dalla legge regionale.

Art. 14 – Informazione e trasparenza amministrativa

Il Comune:

- assicura ai cittadini ampia informazione sulla propria attività uniformando la propria azione ai principi di partecipazione e effettiva trasparenza amministrativa;
- garantisce il diritto di accesso agli atti e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi nelle forme previste dalla legge;
- favorisce la partecipazione all'amministrazione locale dei cittadini, singoli ed associati;
- garantisce la riservatezza dei dati così come previsto dalla legge.

Art. 15 - Pari opportunità

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di dare attuazione al principio di pari opportunità tra uomo e donna, garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e nelle nomine dei propri rappresentanti in seno ad enti, società, aziende pubbliche, istituzioni, associazioni.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 16 - Norme generali

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi comunali, al fine di permettere una efficiente ed efficace azione di governo della comunità locale.
3. Al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e consulenze presso enti, società, associazioni, aziende pubbliche ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17 - Composizione ed elezione

1. La composizione, l'elezione e la durata del Consiglio sono stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 18 - Ruolo e competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto.
2. La sua funzione di programmazione si esprime in particolare con l'adozione di documenti di indirizzo generale che impegnano la Giunta e che indicano in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse impegnate e i tempi previsti. La Giunta fornisce annualmente al Consiglio relazioni di carattere generale e settoriale che consentano di verificare l'andamento della gestione rispetto agli obiettivi fissati nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. E' dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa, disciplinata con proprio Regolamento, nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce agli altri organi istituzionali ed ai responsabili della gestione amministrativa.
4. Può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto della pluralità delle opinioni, i propri orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ambientale a livello nazionale ed internazionale.
5. Accerta le condizioni di eleggibilità dei consiglieri comunali, le cause di incompatibilità e provvede alla loro surroga.
6. Le funzioni del Consiglio non possono essere delegate ad altri organi comunali, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 19 - Funzioni di indirizzo

1. Il Consiglio Comunale, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria, definisce interventi e progetti che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente.
2. Stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro attuazione ed adotta risoluzioni per promuovere e indirizzare l'attività degli organi elettivi e l'organizzazione funzionale dell'Ente.

3. Esprime, nel momento in cui delibera l'adesione del Comune ad enti, aziende, organismi societari ed associativi, le finalità che intende perseguire nell'ambito dei programmi generali di politica amministrativa al fine di orientare l'azione dei propri rappresentanti.
4. Definisce gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti comunali in seno ad enti, aziende, istituzioni, organismi societari ed associativi, alla quale provvede il Sindaco.
5. Provvede alla nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 20 - Funzioni di controllo

1. Il Consiglio esamina entro il primo semestre di ogni anno la relazione della Giunta Comunale sull'attività gestionale dell'anno precedente con riferimento agli obiettivi fissati.
2. Può esprimere, sulla base della relazione dei Revisori dei Conti, direttive per l'adozione di provvedimenti necessari da essi segnalati, di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti la gestione economica delle attività comunali.

Art. 21 - Prima adunanza del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di convalida e surroga provvede, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, all'elezione del Presidente dell'assemblea. Successivamente provvede, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, all'elezione del Vicepresidente dell'assemblea.

Indi, il Sindaco comunica i componenti della Giunta comunale ed illustra gli indirizzi generali di governo e le linee programmatiche.

4. Nella successiva seduta del Consiglio Comunale, si procederà alla discussione degli indirizzi generali di governo nelle forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 22 – Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale e ne garantisce il buon andamento nel rispetto dello Statuto e del Regolamento. Redige l'ordine del giorno delle riunioni consiliari, cura la programmazione dei lavori ed il collegamento istituzionale del Consiglio Comunale con il Sindaco e la Giunta. Coordina l'attività delle commissioni consiliari d'intesa con i rispettivi presidenti.

Assicura un'adeguata informazione preventiva ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Garantisce una corretta comunicazione quale espressione del pluralismo presente nelle attività consiliari.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il vicepresidente coadiuva il Presidente nell'adempimento delle funzioni e partecipa alla Conferenza dei capigruppo. Nel caso eccezionale di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, il Consiglio viene presieduto dal Consigliere anziano.

Art. 23 - Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Si riunisce almeno due volte all'anno, la prima per l'approvazione del conto consuntivo e l'altra per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. Il Presidente procede alla sua convocazione entro un termine di 20 giorni quando lo richiede un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, con l'inserimento all'ordine del giorno degli argomenti richiesti o comunque da trattare.
4. Il Consiglio Comunale e' convocato d'urgenza quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e, comunque, con preavviso di almeno ventiquattro ore.
5. E' ammessa la richiesta di convocazione quando lo richiedano almeno il 3 % degli elettori, secondo le modalit  previste Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
6. Le sedute sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.
7. Le sedute sono valide quando   presente almeno la met  pi  uno dei consiglieri assegnati.
8. Salva diversa disposizione di legge, nessuna deliberazione del Consiglio Comunale   valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
9. Delibera il Regolamento del proprio funzionamento con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati per la prima votazione e con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati a partire dalla seconda votazione. Analogamente provvede per la sua revisione.
10. Sono adottati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati i seguenti Regolamenti:
 - Regolamento sugli istituti di partecipazione;
 - Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti;
 - Regolamento delle istituzioni;
 - Regolamento per i rapporti con le aziende speciali;
 - Regolamento di contabilit ;
 - Regolamento dei contrattiE ogni ulteriore Regolamento che il Consiglio Comunale riterr  di approvare ai sensi del presente comma.
11. Il Regolamento del Consiglio garantisce, anche con la determinazione di limiti di tempo, il contemperamento del diritto – dovere dei consiglieri alla partecipazione delle attivit  del Consiglio con le esigenze di funzionalit  ed efficacia dei lavori consiliari.

12. Il potere di iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento, al Sindaco sentita la Giunta, al Sindaco, ai consiglieri comunali, ai cittadini.

Art. 24 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento interno in conformità ai principi fissati dallo Statuto.

In particolare il Regolamento disciplina:

- la costituzione e i diritti dei gruppi consiliari;
- la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento, le competenze delle commissioni consiliari e la procedura di elezione dei presidenti delle commissioni consiliari di controllo e garanzia;
- i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche;
- le modalità per la convocazione del Consiglio Comunale e il termine per la consegna ai consiglieri del relativo avviso; la durata e le modalità di svolgimento del Consiglio;
- le modalità di presentazione e discussione delle proposte che devono essere esaminate dal Consiglio;
- le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
- il numero dei consiglieri la cui presenza è necessaria per la validità delle sedute consiliari;
- i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività del Comune e degli organi da esso promossi o di cui fa parte;
- le modalità di gestione delle risorse attribuite per il funzionamento del Consiglio Comunale e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti;
- le forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio;
- ogni altro aspetto di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 25 - Gruppi Consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. I gruppi esprimono un capigruppo che esercita i poteri stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Il Regolamento disciplina la Conferenza dei capigruppo.
3. I consiglieri, attraverso i gruppi consiliari, dispongono presso gli uffici del Comune delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni, secondo le modalità fissate dal Regolamento.

Art. 26 - Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è formata dai capigruppo consiliari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza e/o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere anziano.
2. Alla Conferenza dei capigruppo partecipa, di diritto, il Sindaco.
3. La Conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 27 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, di commissioni consiliari permanenti e speciali da istituire in modo da rispecchiare le proporzioni fra i gruppi consiliari. Il Regolamento disciplina i criteri di voto nell'ambito delle commissioni.
2. Il Regolamento disciplina il numero delle commissioni, la loro composizione, i poteri, l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e tutto ciò che attiene al loro funzionamento. In particolare, il Regolamento:

- a) può affidare alle commissioni compiti di esame e risposta alle petizioni, compiti di indagine e di studio su materie che comunque interessano il Comune, aziende speciali, istituzioni, enti dipendenti del Comune, secondo quanto previsto dallo Statuto;
 - b) può attribuire alle commissioni funzioni redigenti, riservando comunque al Consiglio l'approvazione finale degli atti;
 - c) può prevedere che le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto il parere favorevole, votato unanimamente dalla commissione competente, siano presentate al Consiglio Comunale in apposito allegato all' o.d.g. e siano votate senza discussione, fatto salvo il diritto di dichiarazione di voto.
3. Il Regolamento prevede altresì i casi in cui il parere della commissione è obbligatorio.
 4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.
 5. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività della Amministrazione. La composizione, i compiti e il funzionamento delle commissioni di indagine sono definiti dal Regolamento del Consiglio.

Art. 28 – Consiglieri Comunali

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena il Consiglio Comunale adotta la relativa deliberazione;
2. Ognuno di loro rappresenta l'intera comunità ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
3. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni od altre istanze scritte. Il Sindaco e/o gli Assessori da esso delegati rispondono secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

4. I consiglieri possono presentare interpellanze orali al Sindaco ed agli assessori prima della trattazione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco e gli assessori possono rispondere immediatamente, riservarsi di fornire una risposta orale al successivo Consiglio Comunale o, a richiesta dell'interpellante, fornire una risposta scritta entro 30 giorni.

Art. 29 – Diritti e doveri del Consigliere

1. Ciascun consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal Regolamento. Ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e modalità stabilite dal Regolamento. Tale diritto è riconosciuto anche agli assessori comunali.
2. Ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fa parte.
3. Ha diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende e da enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
5. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.
6. È tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
7. Ha diritto a percepire, per la partecipazione a consigli e commissioni consiliari, un gettone di presenza, il cui ammontare è fissato, nei limiti delle norme vigenti, con deliberazione consiliare. Ciascun consigliere comunale ha diritto, su richiesta, alla trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, il cui ammontare mensile è fissato dalla legge.

8. E' tenuto a rendere pubbliche la propria situazione patrimoniale e reddituale secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 30 – Decadenza

1. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti, qualora non giustifichino la propria assenza mediante comunicazione scritta od orale e motivata al Presidente del Consiglio Comunale che dara' notizia all'inizio della seduta consiliare.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. La verifica delle condizioni che portano alla decadenza dalla carica di consigliere è effettuata d'ufficio. Ogni elettore del Comune può richiedere che vengano verificate se sussistano o meno a carico del consigliere comunale le condizioni di decadenza.

Art. 31 - Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte al Protocollo dell'Ente. Esse non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art 32 - Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la convoca e presiede e da un massimo di sette assessori, di cui uno assume le funzioni di vice-sindaco, su nomina del Sindaco .
2. Il Sindaco nomina gli assessori fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità richiesti dalla legge per l'assunzione della carica di consigliere comunale.
3. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
5. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità delle adunanze.
6. Il Sindaco e gli assessori percepiscono un'indennità calcolata nella misura stabilita dalla legge.
7. I componenti della Giunta rendono nota la propria situazione patrimoniale e reddituale con le stesse modalità stabilite per i consiglieri comunali

Art. 33 Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale o dai funzionari dirigenti.
3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. Riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta, ai sensi dell'art. 20 - 1^a comma - del presente Statuto.

Art. 34 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta un terzo degli assessori.
2. Le sedute non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.
3. Delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
4. Alle sedute partecipa il Segretario Generale. È compito del Segretario formulare pareri tecnico-giuridici e curare la redazione del processo verbale delle riunioni.

Art. 35 Decadenza e sostituzione della Giunta e dei suoi membri.

1. L'Assessore può essere revocato per decisione del Sindaco, il quale ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale alla prima seduta utile.
2. A seguito della revoca provvede alla nomina del o dei sostituti e darne comunicazione al Consiglio.
3. La Giunta decade:
 - a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
 - b) in caso di scioglimento del Consiglio;
 - c) in caso di mozione di sfiducia al Sindaco approvata dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dalla legge.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 36 - Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile del Comune, nelle proprie funzioni di Capo dell'Amministrazione Comunale e rappresenta la comunità locale.
2. Coordina le iniziative e gli interventi per realizzare la tutela ed il benessere dei cittadini.
3. Convoca e presiede la Giunta Comunale.
4. Coordina le attività degli assessori per il conseguimento delle finalità che il Comune intende raggiungere.
5. Quale Ufficiale di Governo sovrintende i servizi di competenza statale attribuitigli secondo quanto stabilito dalla legge.
6. Indice i referendum comunali.
7. Sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti con la collaborazione del Segretario Generale.
8. Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune in seno ad enti aziende, istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
9. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto della vigente normativa e del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
10. E' garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto e dell'osservanza dei Regolamenti.

Art. 37 - Rappresentanza

1. Il Sindaco rappresenta il Comune nei confronti degli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa e ha facoltà di delegare un assessore ad esercitare tali funzioni.

2. Promuove ed attua iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.

Art. 38 - Coordinamento

1. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi fondamentali espressi dal Consiglio, coordinare gli orari degli esercizi commerciali.
2. Determina gli orari di apertura degli uffici pubblici al fine di garantire un efficiente servizio ai cittadini.

Art. 39 - Controllo

Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:

- a) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti, anche riservati;
- b) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società cui partecipa l'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società di cui al precedente comma svolgano la loro attività in coerenza con gli indirizzi fondamentali espressi dal Consiglio Comunale.

Art. 40 - Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, ha il potere di emettere ordinanze per il rispetto di norme di legge e di Regolamenti.
2. Quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale,

al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini, il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi devono essere motivati ed adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme relative ai procedimenti amministrativi.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che legalmente lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 41 - Vice-Sindaco

- 1 Il Vice-Sindaco è nominato dal Sindaco.
2. Sostituisce il Sindaco in tutti i casi di assenza o impedimento, senza necessità di delega.

Art. 42 - Incarichi a Consiglieri Comunali

1. Il Sindaco ha facoltà di incaricare consiglieri comunali per specifici compiti e progetti a tempo determinato.

TITOLO III

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 43 - Rapporti con la comunità locale

1. Il Comune favorisce e garantisce la partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, all'attività dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Riconosce nel concorso dei partiti politici, delle organizzazioni sociali e religiose, del sindacato, del movimento cooperativo, di tutti i cittadini il fondamento della partecipazione democratica alla vita del Comune.
3. Riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali operanti sul proprio territorio all'informazione sull'attività politica ed amministrativa come premessa ad una effettiva partecipazione democratica alla gestione della cosa pubblica. Tale diritto è riconosciuto anche agli stranieri residenti nel territorio comunale.
4. Può introdurre forme di bilancio partecipato, stabilendo ogni anno tempi e modalità con i quali i cittadini devono essere consultati sulla destinazione di una quota delle spese correnti del bilancio di previsione.
5. Favorisce la formazione di organismi a base associativa volontaria, senza fini di lucro, con il compito di partecipare alla formulazione di criteri di gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido, impianti sportivi, culturali, ricreativi, servizi scolastici, strutture per anziani ed altri simili. Quando richiesto, e previa valutazione degli organi competenti, concede il proprio patrocinio alle iniziative promosse dalle associazioni iscritte all'Albo delle associazioni locali.
6. Gli utenti dei predetti servizi e le loro associazioni liberamente costituite hanno diritto di essere presenti, con i loro rappresentanti democraticamente espressi, nei comitati di gestione dei servizi suddetti, secondo le norme del Regolamento che ne definisce le funzioni, organi e mezzi
7. Può stipulare, con associazioni e società cooperative operanti nei settori di cui al comma 4, convenzioni per una migliore gestione dei servizi comunali.
8. Promuove forme di decentramento amministrativo quali strumenti di partecipazione delle realtà storico-urbanistiche presenti sul proprio territorio.

Art. 44 - Commissioni Comunali

1. Il Comune consulta sulle principali questioni di rilievo e di interesse generale, i cittadini, le organizzazioni sociali e di volontariato, i sindacati, i partiti politici e promuove indagini e conferenze su specifici problemi.

2. Sono istituite commissioni comunali, che esprimono pareri obbligatori e non vincolanti, competenti per materie specifiche, a supporto dell'attività dell'Ente la cui composizione e funzione è disciplinata dagli appositi Regolamenti.

Art. 45 – Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze.

1. Al fine di favorire lo sviluppo della personalità dei ragazzi e delle ragazze e la partecipazione degli stessi alla vita collettiva, il Comune promuove la costituzione di un organismo di partecipazione all'Amministrazione definito "Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze", espressione significativa della collettività dei ragazzi di Cornaredo.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, il Sindaco e la Giunta hanno funzioni nelle seguenti materie:
 - a) politica ambientale;
 - b) sport, spettacolo e tempo libero;
 - c) rapporti con l'associazionismo;
 - d) cultura, istruzione e formazione;
 - e) politiche per i giovani e per gli anziani;
 - f) rapporti con l'Unicef.
3. Il Comune assicura i mezzi e le strutture per il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze.
Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze sono stabilite con apposito Regolamento.

Art. 46 - Istanze e petizioni di iniziativa popolare.

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Le istanze, sottoscritte e contenenti i dati anagrafici del richiedente, devono essere formulate per iscritto.

3. La risposta alle istanze viene fornita entro 60 giorni, dal Sindaco, dal Segretario o suo delegato, dal Dipendente responsabile del procedimento a seconda della natura politica o gestionale - organizzativa della questione sollevata.
4. I cittadini del Comune e le organizzazioni operanti sul territorio comunale possono rivolgere petizioni all'Amministrazione Comunale per chiedere provvedimenti di carattere generale o esporre comuni necessità.
5. Le petizioni, sottoscritte con firme autenticate, possono essere avanzate da un minimo di n. 5 cittadini.
6. La conclusione della disamina della petizione dovrà avvenire entro 60 giorni ed è formalizzata con atto dell'organo competente, da comunicarsi al soggetto proponente.

Art. 47 – Proposte di iniziativa popolare

1. I cittadini residenti nel Comune di Cornaredo, che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi. Le proposte devono essere presentate da almeno il 3% degli aventi diritto risultanti tali al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le proposte devono contenere il testo della deliberazione con relazione che ne illustri finalità contenuto e fonti di finanziamento dell'eventuale spesa. Le stesse devono essere redatte su appositi moduli forniti dall'Amministrazione, con sottoscrizione autenticate.
3. Il Regolamento disciplina le modalità della raccolta e dell'autenticazione delle firme.
4. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere ai Sindaco di essere assistiti nella redazione dello schema di proposta, dall'ufficio segreteria del Comune.
5. Le proposte di iniziativa popolare finalizzate alla modifica dello Statuto comunale devono essere presentate da almeno il 5% degli aventi diritto di cui al primo comma.

Art. 48 – Ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare

1. Le proposte di cui al precedente art. 47, non possono riguardare le seguenti materie:
 - a) tributi e bilancio;
 - b) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza ed in generale questioni concernenti persone;
 - c) espropriazioni per pubblica utilità;
 - d) personale dipendente del Comune;
 - e) atti amministrativi di mera esecuzione di norme regionali e statali.
2. Non possono essere presentate, altresì, proposte discriminanti comunità etniche o religiose.
3. Il Segretario Generale decide dell'ammissibilità formale della proposta di deliberazione di iniziativa popolare entro 10 giorni.
4. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 60 giorni dalla data di decisione del Segretario Generale.
Ove il Consiglio non provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale entro 30 giorni. Scaduto quest'ultimo termine la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 49 - Riproposizione di proposte respinte

1. Le proposte respinte non possono essere ripresentate se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla decisione consiliare.

Art. 50 – Referendum

1. Il Sindaco indice il referendum su richiesta del Consiglio Comunale, della Giunta o di almeno il 5 % dei cittadini residenti nel Comune di Cornaredo e che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età in caso di referendum

consultivo e di almeno il 8 % di cittadini residenti in caso referendum propositivo.

2. Soggetto promotore dei referendum può essere lo stesso Consiglio Comunale, che ne delibera l'indizione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il referendum deve comunque riguardare materie di esclusiva competenza locale.
3. Non è ammesso referendum in materia di :
 - a) Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale;
 - b) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
 - c) tributi locali, tariffe, mutui e bilancio;
 - d) ordinamento del personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - e) provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
 - f) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone;
 - g) polizia municipale.
4. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della competente commissione da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum.
5. L'indizione del referendum non comporta la sospensione dell'adozione di deliberazioni e di determinazioni sulla materia oggetto della consultazione. Il referendum è consultivo sia rispetto a proposte di deliberazioni avanzate da chi ne ha il potere (cittadini, consiglieri, Sindaco, Giunta, ecc.) sia sulle proposte di revoca delle deliberazioni di Consiglio o di Giunta.
6. È esclusa la ripetizione del referendum su un medesimo oggetto qualora non siano trascorsi almeno 12 mesi dall'esito del precedente ed uguale quesito referendario.
7. Non è consentita l'indizione di referendum nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi la sua elezione. Non può avere luogo contemporaneamente ad elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali.

8. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura del Comitato promotore, nel tempo massimo di 90 giorni e con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 51 - Commissione per la ammissibilità del referendum

1. E' costituita la Commissione per la verifica dell'ammissibilità del referendum composta da:
 - Difensore Civico;
 - Segretario Generale.
2. La Commissione verifica, inoltre, l'appartenenza delle firme agli aventi diritto ai sensi del comma 1) del precedente art. 50 e accerta il numero dei sottoscrittori della proposta di referendum. Qualora il numero delle firme sia inferiore a quello prescritto, la Commissione dichiara la proposta di referendum inammissibile.
3. Verificata la congruità del numero delle firme, la Commissione da immediata comunicazione al comitato promotore e al Sindaco. Quest'ultimo provvede all'indizione del referendum, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 52 - Validità del referendum

1. Il referendum è considerato valido quando ha partecipato alla votazione almeno un quarto dei cittadini aventi diritto ai sensi dell'art. 50 comma 1.
2. La proposta soggetta a referendum è approvata se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Qualora la proposta referendaria sia stata accolta, il Presidente del Consiglio Comunale, iscrive all'ordine del giorno del C.C. l'argomento relativo.
4. Il referendum può essere consultivo o propositivo:
 - a) A seguito di referendum consultivo l'organo comunale competente delibera o provvede sull'oggetto del referendum entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione quando risulti favorevole alla proposta o quesito

sottoposto a referendum; ove intenda deliberare senza uniformarsi all'avviso degli elettori, ne indica espressamente i motivi.

b) A seguito del referendum propositivo l'organo comunale competente delibera sull'argomento sottoposto a referendum entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione.

5. Ove l'organo competente intenda confermare il provvedimento sottoposto a referendum, indica espressamente i motivi per i quali non si uniforma all'avviso degli elettori.

6. In caso di contestazione, il giudizio sulla conformità della deliberazione all'avviso degli elettori è rimesso al collegio dei garanti previsto dal Regolamento.

Capo II

ATTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 53 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune nel momento in cui adotta atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è tenuto a darne avviso agli interessati.
2. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, di cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. L'intervento avviene mediante comunicazione scritta al responsabile del procedimento, recante l'indicazione del titolo di legittimazione.
3. I soggetti di cui al primo comma e quelli intervenuti a norma del secondo comma hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti nei limiti fissati dalla legge;
 - b) di presentare, entro il termine di trenta giorni dalla notizia dell'avvio del procedimento, memorie scritte e documenti che, ove pertinenti all'oggetto, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare;
 - c) di essere sentiti, anche in pubblico contraddittorio, dal responsabile del procedimento, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;

- d) di sentire menzione, nella motivazione del provvedimento, dell'avvenuta consultazione e delle ragioni dell'eventuale rigetto delle osservazioni formulate.

Art. 54 - Accesso agli atti amministrativi

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione ed alle informazioni di cui è in possesso oltre che agli atti dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite da apposito Regolamento.
2. Sono esclusi al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

Art. 55 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, ferme le limitazioni di cui al precedente art. 54 – 2° comma -.
2. Il Comune deve avvalersi di norma, oltre che degli abituali sistemi della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche di mezzi di comunicazione ritenuti idonei ad assicurare la più larga conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, completa e tempestiva e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni al fine di dare concreta attuazione al diritto all'informazione. Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero area funzionale sarà individuato il responsabile del procedimento tenuto al rilascio della documentazione richiesta.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art. 56 – Istituzione

1. È istituito nel comune di Cornaredo il Difensore Civico.
2. Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono regolate dal presente Statuto.

Art. 57 – Ruolo

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, segnando anche di propria iniziativa gravi abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il Difensore Civico ha l'obbligo di portare a conoscenza dell'Autorità giudiziaria i fatti conosciuti nell'esercizio della sua funzione e che configurino responsabilità penale.

Art. 58 – Attività

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, gli enti, le aziende e le istituzioni da essa dipendenti, al fine di assicurare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano tempestivamente emanati.
2. L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli dell'intervento richiesto ai sensi del comma precedente affinché vengano rimosse analoghe disfunzioni comuni.
3. Il Difensore Civico ha diritto ad ottenere dall'Amministrazione tutte le informazioni, atti e documenti inerenti alle questioni trattate. Il Funzionario che impedisca o che ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai procedimenti disciplinari di cui al Regolamento degli Uffici e dei

Servizi e sempre che non si rilevino altre responsabilità previste dalle leggi vigenti.

4. E' tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi e Regolamenti vigenti.

Art. 59 - Richiesta e modalità di intervento

1. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano un interesse ad un procedimento amministrativo presso l'Amministrazione Comunale, hanno il diritto di chiedere per iscritto notizie a riguardo secondo i termini e le modalità previste dalla legge e dal relativo Regolamento di attuazione.
2. Trascorsi i termini previsti dal sopracitato Regolamento senza che gli stessi abbiano ricevuto risposta o la stessa risulti inadeguata possono richiedere l'intervento del Difensore Civico.
3. Il Difensore Civico, esaminata la richiesta di cui al comma 2, chiede al Sindaco di determinare i termini entro i quali il Funzionario responsabile del procedimento dovrà provvedere alla conclusione dello stesso. Contestualmente viene data notizia all'interessato.
4. Il Funzionario responsabile del procedimento dovrà relazionare al Sindaco, entro il termine fissato, sulla conclusione della pratica o sulle motivazioni che hanno ostacolato la definizione della stessa.
5. Trascorso il termine massimo stabilito ai sensi del comma precedente, il Difensore Civico deve portare a conoscenza del Sindaco gli ulteriori ritardi verificatisi.

Art. 60 – Relazione

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e/o irregolarità, formulando osservazioni e

suggerimenti. La relazione viene discussa dal Consiglio e resa pubblica entro il mese di maggio di ogni anno.

2. L'Amministrazione Comunale provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità.
3. Il Difensore Civico può inviare al Consiglio Comunale ogni momento, ulteriori relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione.
4. Il Consiglio Comunale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulate, adotta le opportune determinazioni.

Art. 61 - Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
2. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico- amministrativa.
3. Il Difensore Civico è nominato a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, il Difensore Civico è nominato con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui anche tale maggioranza assoluta non venga raggiunta il Consiglio Comunale procederà alla nomina del Difensore Civico a maggioranza dei voti espressi, decorsi 30 giorni dalla data dell'ultima votazione.

Art. 62 - Durata in carica

1. Il Difensore Civico dura in carica per cinque anni a decorrere dalla data della nomina e può essere riconfermato una sola volta.
2. Il Consiglio Comunale, almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico, procede alla designazione del successore.

3. Qualora il mandato di Difensore Civico venga a cessare prima della scadenza per cause diverse si provvederà alla nomina del successore alla prima seduta utile del Consiglio Comunale.
4. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore, salvo il caso di cui al successivo art. 64.

Art. 63 – Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non sono eleggibili all'Ufficio di Difensore Civico:
 - a) i membri del Parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
 - b) gli amministratori di enti, istituzioni ed aziende pubbliche operanti nel territorio comunale:
 - c) i titolari, gli amministratori ed i dipendenti di Enti ed Imprese che abbiano con il Comune rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni o che da esso ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni.
2. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva, incarico pubblico o carica politica o associativa nell'ambito del territorio comunale e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo nonché di qualsiasi commercio o professione nel territorio comunale.
3. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dall'Ufficio che è dichiarata dal Consiglio Comunale.
4. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta, comporta parimenti, la dichiarazione di decadenza dall'Ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.
5. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile, inoltre, per chi ha il coniuge, parenti o affini fino al terzo grado, che siano amministratori, Segretario o dipendenti del Comune, delle società, delle aziende pubbliche, degli enti, delle istituzioni.

Art. 64 – Revoca

1. Il Difensore Civico può essere revocato solo per motivate cause, per violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri comunali.
2. La mozione deve essere approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 65 - Improponibilità d'istanze

1. I Consiglieri Comunali non possono proporre istanze al Difensore Civico per pratiche che li riguardino personalmente.
2. Le materie di pubblico impiego non possono costituire oggetto di intervento del Difensore Civico.

Art. 66 - Indennità di funzione

1. Al Difensore Civico spettano l'indennità di funzione, di missione ed i rimborsi spese nella misura e secondo le disposizioni vigenti riguardanti gli Assessori comunali.

Art. 67 – Sede del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico ha sede presso la sede del Comune.
2. Per lo svolgimento della propria attività, si avvale d'intesa con il Sindaco, degli uffici comunali.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 68 – Principi generali dell'organizzazione

1. Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi secondo criteri di autonomia , trasparenza, funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura in relazione alle esigenze dell'ente ed in funzione degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi comunali elettivi.
2. Per il perseguimento di tali obiettivi si adoperano con distinti ruoli e distinte sfere di azione gli organi elettivi, cui spettano poteri di indirizzo e di controllo, e gli organi burocratici, cui spettano la gestione amministrativa.
3. Stabilisce, con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e per la definizione periodica della dotazione organica nonché le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego in conformità alle disposizioni di legge.
4. Assicura l'organizzazione delle reti informatica e telematica per dare informazioni e rilasciare documentazioni utili ai cittadini, alle associazioni ed alle aziende.
5. Assicura la programmazione di attività di formazione e di aggiornamento permanenti per tutto il personale per realizzare e gestire il rinnovamento organizzativo dell'ente.
6. L'organizzazione del lavoro persegue il miglioramento della qualità dei servizi, il contenimento dei costi, l'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini dei servizi comunali.
7. Nelle scelte che attengono l'organizzazione dell'Ente, favorisce i rapporti con le organizzazioni sindacali. Riconosce, altresì, il diritto alle pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, nonché, l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone.

Art. 69 – Criteri organizzativi

Al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità dell'attività amministrativa e l'efficacia dell'attività gestionale, la struttura comunale è definita nel rispetto dei seguenti criteri:

- organizzazione del lavoro per programmi, progetti, obiettivi;
- responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei singoli soggetti;
- flessibilità organizzativa funzionale all'evolversi e svilupparsi della domanda di servizio e delle esigenze della collettività;
- valorizzazione delle professionalità quale espressione dell'operare per progetti ed obiettivi e non solo per funzione e competenza;
- formazione professionale permanente;
- verifica, controllo dei risultati e valutazione delle prestazioni lavorative;
- articolazione degli orari di lavoro e degli uffici al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini;
- efficienza ed efficacia dei servizi riferita alla qualità della prestazione da perseguire nell'ambito di un sistema integrato con il territorio;
- capacità di adeguamento e rinnovamento organizzativo alle evoluzioni tecnologiche e sociali, determinando, così, un processo interattivo organizzazione-gestione/servizio-cittadino;
- semplificazione dei procedimenti amministrativi e specializzazione dell'attività amministrativa;
- rispetto della normativa in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 70 – Direzione dell'organizzazione

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Le sue funzioni, le modalità per la nomina e la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'ente, sono stabilite dal

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in conformità a quanto previsto dalla legge.

2. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione e la durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
3. Il Direttore Generale è responsabile e risponde dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente e del raggiungimento dei risultati.
4. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco può attribuire le relative funzioni al Segretario Generale. In questo caso, si applicano al Segretario Generale tutte le statuizioni previste dal presente articolo.
5. Il Direttore Generale assume la qualifica di "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 71 – Funzioni di direzione.

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai dirigenti o, in assenza, ai responsabili delle direzioni di una o più aree.
2. Il Sindaco in mancanza di figure dirigenziali può conferire l'incarico di responsabile di posizione organizzativa secondo le modalità definite nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica.

Art. 72 – Funzioni e responsabilità dei dirigenti/responsabili degli uffici e dei servizi

1. Compete ai dirigenti o, in assenza, ai responsabili degli uffici e dei servizi, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'imparzialità, dell'efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente. Spettano ai dirigenti o, in assenza, ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge, il presente Statuto ed il Regolamenti espressamente non hanno riservato agli organi di governo dell'ente e non rientranti tra le funzioni del segretario o del Direttore Generale così come determinate dalla legge e dal presente Statuto.
2. In particolare sono attribuiti ai dirigenti o, in assenza, ai responsabili degli uffici e dei servizi, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali quelli indicati dalla legge nonché quelli attribuiti agli stessi dallo Statuto e dai Regolamenti dell'ente.
3. I dirigenti nel rispetto della legge e delle declaratorie sancite dai contratti collettivi di lavoro e, fatta salva la loro personale responsabilità in vigilando, possono delegare ai responsabili delle unità organizzative che fanno parte della propria struttura, l'esercizio di funzione e l'emanazione di singoli provvedimenti in conformità ai criteri ed alle modalità stabilite nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Nel caso in cui non sia nominato personale di qualifica dirigenziale, il Sindaco può conferire la titolarità degli uffici e dei servizi e l'eventuale incarico di posizione organizzativa, anche ai funzionari di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale con le modalità e nei termini previsti dallo stesso Regolamento. In questo caso si applicano a questi ultimi tutte le statuizioni previste dal presente articolo

Art. 73 – Rappresentanza legale e tutela giurisdizionale.

1. Il Sindaco rappresenta legalmente l'Ente, anche in giudizio.
2. L'esercizio della rappresentanza in giudizio può essere delegato dal Sindaco con proprio decreto al responsabile di servizio competente.

Art. 74 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, iscritto nell'albo previsto dalla legge, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
2. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti e conferitagli dal Sindaco.
3. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, eccettuato quando il Sindaco ha nominato il Direttore Generale al quale spetta l'esercizio delle funzioni suddette. Il Sindaco, nel procedere alla nomina del Direttore Generale, contestualmente disciplina, secondo le norme previste dalla legge e dal Regolamento, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore, nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli.
4. Quando non sia nominato il Direttore Generale le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale.

Art. 75 – Vice Segretario

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vicesegretario, con il conferimento delle relative funzioni ad uno dei funzionari dell'Ente, responsabile di servizi in caso di vacanza o di assenza o impedimento del Segretario Generale.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 76 - Esercizio associato di funzioni e servizi

1. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco e della Giunta, definisce la forma con la quale è realizzata, insieme con gli altri comuni contermini, la gestione associata sovracomunale delle funzioni e dei servizi di cui il Comune è già titolare e di quelli allo stesso conferiti con la riforma. L'individuazione dell'ambito territoriale per la gestione associata è effettuata con il programma concertato con la Regione, secondo le intese raggiunte con gli altri Comuni interessati.
2. Gli organi di governo del Comune valutano congiuntamente, di concerto con gli altri Comuni interessati, la forma associativa più idonea, comprendente la gestione per convenzione e i consorzi. Individuano funzioni e servizi per i quali la gestione associata sovracomunale viene ritenuta più idonea a corrispondere alle necessità dei cittadini e valutano le diverse caratteristiche, modalità organizzative, investimenti necessari, livelli ottimali di esercizio, efficienza, efficacia, costi e benefici. Sottopongono al Consiglio Comunale i risultati tecnici, organizzativi e finanziari dello studio effettuato e la proposta organica relativa alla forma della quale viene proposta l'adozione.
3. Il Consiglio Comunale può decidere di sperimentare la forma associativa prescelta per un periodo che viene stabilito d'intesa con gli altri Comuni, alla conclusione del quale la stessa può essere confermata o trasformata in altra

prevista dalla legge, fermo restando l'impegno di esercitare in forma associata le funzioni ed i servizi inizialmente stabiliti e quelli successivamente aggiunti.

Art. 77 - Convenzioni associative intercomunali

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza delle stesse.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
5. Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l'ambito dei partecipanti alla convenzione e l'organizzazione dei servizi agli indirizzi espressi dalle leggi nazionali e regionali ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l'area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.

Art. 78 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può costituire, con delibera consiliare, un consorzio con altri Comuni e con le Province interessate e l'area metropolitana.

2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convezione approva lo Statuto che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
3. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi a garanzia.
4. La convenzione deve altresì prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 79 – Qualità dei servizi pubblici comunali

1. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, anche nelle forme associative, alla definizione degli standard qualitativi e alle procedure di valutazione.

Art. 80 - Le forme di gestione dei servizi pubblici locali

1. I Comuni possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione od una azienda;
 - b) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - c) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura ed

all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

e) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, secondo quanto stabilito dalla legge.

f) nelle altre forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 81 - Aziende speciali

1. Il Comune per la gestione dei principali servizi a carattere imprenditoriale costituisce una o più aziende speciali ovvero una azienda speciale multiservizi.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione, le modifiche e lo scioglimento delle aziende speciali e ne approva lo Statuto ed il Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
4. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
5. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono scelti al di fuori del Consiglio Comunale, sono nominati e possono essere revocati dal Sindaco che tiene conto degli indirizzi espressi dal Consiglio ed assicura la presenza di entrambi i sessi nel Consiglio di Amministrazione. Durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco e restano in carica fino alla nomina dei successori.
6. Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità ed i criteri stabiliti dallo Statuto dell'azienda.

Art. 82 – Attività e funzionamento

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto.
2. Le aziende speciali hanno potestà regolamentare, limitatamente alla propria attività, nel rispetto della legge, dello Statuto comunale e di quello aziendale.
3. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Hanno l'obbligo del pareggio di bilancio, compresi i trasferimenti finanziari.

Art. 83 - Finalità ed indirizzi

1. Il Comune conferisce il capitale di dotazione.
2. Il Consiglio Comunale determina finalità ed indirizzi dell'azienda speciale, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza sull'andamento di gestione e ne verifica i risultati.
3. I costi sociali, discendenti da scelte attuate dal Comune e correlati alla natura del servizio, non possono essere sopportati dall'azienda, ma devono essere quantificati e corrisposti dal Comune.

Art. 84 - Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione dell'istituzione e ne approva contestualmente il relativo Regolamento di gestione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal Regolamento.

4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione e gestione dell'Istituzione. È nominato dal Sindaco con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Regolamento dell'istituzione.
5. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
6. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 85 - Società per azioni e società a responsabilità limitata con partecipazione comunale

1. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati può promuovere la costituzione o la partecipazione del Comune a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici comunali, qualora sia ritenuta opportuna, in relazione alla natura ed all'ambito territoriale dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. La costituzione della società per azioni od a responsabilità limitata può essere effettuata con prevalente capitale pubblico locale.
3. La costituzione di società a partecipazione minoritaria del capitale pubblico deve avvenire nella forma di società per azioni, anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche.
4. Negli atti costitutivi e negli Statuti delle società per azioni od a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente del Comune, il Consiglio Comunale, approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più componenti del Consiglio d'Amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo ed uno o più Sindaci con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente Statuto.

TITOLO VII

L'AUTONOMIA FINANZIARIA E IMPOSITIVA PROGRAMMAZIONE E ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 86 - Autonomia finanziaria

1. Il Comune con l'esercizio della propria potestà tributaria e tariffaria, con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione e con una oculata amministrazione del patrimonio persegue il conseguimento di condizioni di autonomia finanziaria attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzato con interventi razionali ed efficienti.
2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
4. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di opere, interventi e spese che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicare l'equilibrio.

Art. 87 - Autonomia impositiva

1. Il Comune provvede all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, e dallo Statuto del contribuente, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e

condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

2. L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.
3. I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all'importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto sono programmate d'intesa con lo stesso e con le organizzazioni sindacali.
4. I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) acquisizione all'ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;
 - b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti;
 - c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino la loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.

Art. 88 - Statuto dei diritti del contribuente

1. I Regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge relativa allo Statuto del contribuente e, in particolare, alle seguenti disposizioni:
 - a) informazione del contribuente: il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni, procedure, mezzi di tutela relativi ai tributi comunali, sia assicurando la disponibilità presso l'ufficio tributi e presso

l'ufficio per le relazioni con il pubblico di materiale illustrativo ed informativo adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili perché ne sia possibile la più ampia conoscenza;

- b) conoscenza degli atti e semplificazione: il Comune adotta le procedure più idonee per dare attuazione, nell'ambito della propria attività tributaria e per quanto con esse compatibili, delle modalità previste dalla legge;
- c) chiarezza e motivazione degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel procedimento tributario la massima chiarezza dei propri atti, con la più ampia documentazione dei provvedimenti adottati;
- d) rapporti fra contribuente e comune: i rapporti fra contribuente ed amministrazione per motivi tributari sono improntati a principi di collaborazione, rispetto, buona fede. Non saranno applicate sanzioni né interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune e in particolare quando il suo comportamento dipenda da ritardi, omissioni od errori dell'ente;
- e) interpello del contribuente: il Comune, con i necessari adattamenti, inserisce nel proprio Regolamento quanto previsto dalla legge in merito al diritto d'interpello del contribuente.

Art. 89 - La contabilità comunale ed il controllo di gestione

1. Con effetto dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente norma e previo adeguamento del Regolamento di contabilità, la Giunta Comunale adotta il sistema di contabilità economica ed il controllo di gestione dotandosi di un sistema interno teso a supportare l'attività dei dirigenti o in assenza ai responsabili dei servizi e degli amministratori, attraverso un costante monitoraggio dell'andamento dell'azione verificando:
 - lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
 - la funzionalità dell'organizzazione dell'ente;
 - l'efficacia;
 - l'efficienza;
 - l'economicità.

2. Le verifiche dovranno effettuarsi attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la corrispondenza tra costi e quantità e qualità dei servizi.

Art. 90 - Mancata approvazione del Bilancio nei termini – Commissariamento.

1. Qualora nei termini fissati dalla legge non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue.
2. Il Segretario Generale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco e al Presidente del Consiglio che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, scegliendo tra il Difensore Civico comunale, il Difensore Civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza del diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi e ai contratti collettivi di lavoro.
4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario Generale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5. Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal Regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 91 - Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale.
2. Le proposte di deliberazioni di cui al precedente comma sono inviate, almeno trenta giorni prima, in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal Regolamento.
3. Il Consiglio Comunale, nel procedimento relativo alla revisione dello Statuto, delibera nei modi e nelle forme previste dal Regolamento sugli istituti di

partecipazione previa la consultazione dei cittadini e degli organismi di partecipazione popolare, se costituiti.

4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
5. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo testo dello stesso.

Art. 92 - Entrata in vigore

1. Il nuovo testo o le modifiche dello Statuto, sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione, ai fini dell'inserimento nel bollettino ufficiale, affissi all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviati muniti delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il testo aggiornato dello Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
3. Il Segretario Generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

